

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

DETERMINAZIONE

N. G00541 del 23/01/2019

Proposta n. 466 del 15/01/2019

Oggetto:

Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". PGAF del Comune di Trivigliano (Fr). Ente proponente: XII Comunità montana (Fr). APPROVAZIONE

Proponente:

Estensore

ZANI ANTONIO

Responsabile del procedimento

ZANI ANTONIO

Responsabile dell' Area

A. PISCIONERI

Direttore Regionale

F. TOSINI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”.
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Trivigliano (Fr). Ente proponente: XII
Comunità montana (Fr). APPROVAZIONE.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ all'interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all'interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G03396 del 20 marzo 2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Valutazione di incidenza all'Arch. Antonietta Piscioneri;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l'altro, si è provveduto a sopprimere l'Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l'Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all'interno della quale sono confluite le competenze dell'ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 e s.m.i. e in particolare l'art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (n.d.r. di seguito PGAF);

VISTA la L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e s.m.i., ed in particolare quanto stabilito all'art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all'art. 5 dell'Allegato 2 in materia di resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO l'istanza avanzata dalla Parte proponente, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 310017/13, relativa all'approvazione della proposta di Piano di Gestione ed Assestamento Forestale riportata in oggetto (ndr di seguito PGAF);

CONSIDERATO che con Provvedimento n. GI4871 del 02/11/17 è stato conferito incarico inerente la Responsabilità del procedimento al dott. Antonio Zani;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 37140 del 23/01/18 è stata data comunicazione di avvio del procedimento di approvazione regionale;

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche istruttorie condotte, ovvero:

In data 05 aprile us si è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza tra le descrizioni particellari e lo stato dei luoghi. Nel corso del sopralluogo sono stati visionati speditivamente i diversi ambiti rappresentativi delle comprese non riscontrando significative incongruenze con quanto riportato nelle Descrizioni particellari. Da quanto emerso la proposta pianificatoria appare congrua in termini di destinazioni d'uso, previsioni e compatibilità degli interventi ai fini di una gestione sostenibile della risorsa forestale. Azioni di gestione attiva riguardano la Compresa Boschi cedui produttivi. Gli interventi proposti risultano ben dimensionati e modulati, il turno è fissato in 20 anni, la ripresa reale in media è compresa tra 6 e 8 ha/annui, sono previste al taglio 6 SPF nel periodo di validità per una superficie complessiva pari a ca 70 ha ripartiti in 3 periodi (2 trienni ed 1 quadriennio), la matricinatura è fissata in 120 unità ad ettaro. Nella compresa Boschi da ricostituire sono previste azioni non codificate nei riguardi delle modalità ed entità di intervento. Riguardo le proposte di gestione pascoliva, per quanto esigua l'estensione della compresa, il dimensionamento del carico appare ispirato a criterio prudenziale e compreso tra i 0,3 UBA per le superfici boscate e i 0,4 UBA per i pascoli veri e proprie, pascoli cespugliati ed incolti. Riguardo la vincolistica non risultano presenti siti riferibili alla Rete Natura 2000 nonché siti di interesse archeologico, afferenti ai beni culturali, cartografati nella Tavola B del PTPR. Parte del territorio ricade all'interno di aree protette regionali, in zone classificate a rischio frana dal PSAI del Liri (ora Distretto dell'Appennino meridionale) e in siti iscritti tra i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ex art. 136 del Codice.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta:

- Nulla osta rilasciato dal Parco Regionale Parco Regionale dei Monti Ausoni, di cui alla nota acquisita al prot. n. 616247 del 08/10/18, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni;
- Parere rilasciato dall'Autorità di Bacino, di cui alla nota acquisita al prot. n. 786654 del 10/12/18, favorevole all'approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni.

VISTO la nota inviata dall'Area Usi Civici della Direzione regionale Agricoltura, acquisita al prot. reg. 820093 del 20/12/18, con la quale comunicava che, come già precisato con nota rif. 659575 del 23/10/18 in merito agli effetti normativi introdotti dalla L. n.168/17, non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte di questa Direzione;

PRESO ATTO delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione, riunitosi il giorno 13/12/18 di cui al verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 824388 del 21/12/18, dal quale si evince che il PGAF è meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che secondo la struttura regionale competente in materia forestale il PGAF è da ritenersi ammissibile agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del RR n.7/05 (ndr parere regionale su PGAF e ripristino cedui invecchiati);

RITENUTO che l'approvazione della proposta di PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 (ndr di seguito Codice) e la normativa regionale vigente in materia paesistica;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico ope legis (ex art. 142 del Codice), gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, così come stabilito dall'art. 149 del Codice e dalla voce A20 dell'Al. A DPR n.31/17;

PRESO ATTO del parere rilasciato dall'Area Legislativa della Direzione Regionale Urbanistica, di cui alla nota rif. n. 356031 del 27/09/13, secondo il quale, nel caso dei boschi vincolati ope legis, i PGAF sono

esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'art. 38 delle Norme tecniche del PTR, qualora prevedano interventi ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Codice medesimo;

DATO ATTO che, nel caso di boschi vincolati con provvedimento dichiarativo (ex art. 136 del Codice), l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica riguarda il progetto di intervento, in luogo dell'atto di pianificazione, e l'onere di acquisizione grava a carico della Proprietà o del Detentore del bene, così come stabilito dall'art. 146 del Codice.

ASSUNTO che l'approvazione del PGAF, così come stabilito dall'art. 1 comma 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di *competenza forestale*, essendo ogni altro intervento non di competenza forestale da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa acquisizione dei titoli eventualmente previsti ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto:

a) Di approvare il *Piano di Gestione ed Assestamento forestale del Comune di Trivigliano (Fr)*. Periodo di validità aggiornato 2018/27 che si compone della seguente documentazione:

✓ Relazione tecnica

✓ Allegati: 1. Descrizioni particellari; 2. Piano degli interventi; 3. Prospetto catasto; 4. Aree relascopeiche; 5. Aree pascolo; Registro degli interventi; Riassunto del PGAF e Modello I/04.

✓ Cartografia: Tav. 1 – Corografia d'insieme (scala 1: 15.000), Tav. 2 – Carta sinottica degli elementi catastali e assestamentali (scala 1:10.000), Tav. 3 - Carta sinottica degli elementi assestamentali (scala 1:10.000); Tav. 4 - Carta sinottica della viabilità (scala 1:10.000); Tav. 5 - Carta sinottica degli interventi (scala 1:10.000), Tav. 6 - Carta sinottica uso del suolo e delle aree percorse dal fuoco (scala 1:10.000); Tav. 7 – Carta della vegetazione potenziale dei popolamenti di origine artificiale (scala 1:10.000).

✓ Documentazione integrativa: Proposta di Regolamento dell'uso civico di legnatico, Studio di Compatibilità idrogeologica; Tav. 8 – Carta sinottica degli elementi assestamentali e delle aree PAI (scala 1:10.000).

b) Di stabilire che la programmazione dei tagli relativa all'Assestamento della classe colturale Boschi cedui produttivi (Tabella 5.CP2.e - pag. 78 della Relazione tecnica) è aggiornata, per gli interventi ancora da realizzare, a partire dalla stagione silvana 2018/19, con il conseguente slittamento del calendario degli interventi medesimo;

c) Di ritenere ammissibile la proposta di regolamentazione degli usi civici a condizione che avvenga nel rispetto delle previsioni di gestione indicate dal PGAF.

d) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del RR n.7/05 (ndr parere regionale su PGAF e ripristino cedui invecchiati).

e) Di stabilire che l'approvazione del PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici

f) Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra i dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del PGAF, dovrà essere comunque rilasciata, nel caso di interventi di diradamento, una massa non inferiore al 85% della provvigione presente e, nel caso di interventi di ceduzioni di fine turno, dovrà essere assicurata una densità dei rilasci ad ettaro non inferiore a quanto stabilito dal PGAF e aventi diametro non inferiore ai valori basimetrici medi degli allievi e delle matricine, così come risultanti dai progetti attuativi.

g) Di prendere atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta:

- Nulla osta rilasciato dal Parco Regionale dei Monti Ausoni, di cui alla nota acquisita al prot. n. prot. n. 616247 del 08/10/18, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni;
- Parere rilasciato dall'Autorità di Bacino, di cui alla nota acquisita al prot. n. 786654 del 10/12/18, favorevole all'approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni.

h) Di prendere atto delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione, riunitosi il giorno 13/12/18 di cui al verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 824388 del 21/12/18, dal quale si evince che il PGAF è meritevole di approvazione.

i) Di stabilire le seguenti prescrizioni:

- Le attività forestali e di gestione pascoliva dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, con particolare riferimento alle modalità e previsioni di prelievo nonché al carico ammissibile.
- Nella compresa – *Boschi Cedui produttivi*, la densità di matricinatura dovrà essere pari a minimo 120 esemplari ad ettaro. Il 30% dei rilasci dovrà essere reclutato tra gli esemplari appartenenti alla classe degli oltre turno o qualora non presenti tra i maggiori diametri rappresentati e comunque non inferiori a 15 cm di diametro. Nelle PF ricadenti all'interno dell'area protetta, dovranno essere osservate le disposizioni impartite con Nulla osta del Parco Regionale dei Monti Ausoni, di cui alla nota acquisita al prot. n. 616247/18 con particolare riferimento alla densità di matricinatura, epoca di esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, rilascio di piante morte in piedi e a terra, isole di biodiversità, ecc.
- Dovranno essere rilasciati allievi e matricine aventi, nella misura minima pari al 75% dei soggetti, così come stabilito dall'art.37 del R.R. n.7/05 rispettivamente un diametro minimo non inferiore ai valori basimetrici medi così come desumibili dal progetto di utilizzazione
- Negli interventi di ceduzione di fine turno, deve essere eseguita la marcatura preventiva delle matricine da rilasciare o in alternativa essere nominato un Responsabile tecnico che garantisca la corretta esecuzione degli interventi di utilizzazione previa realizzazione di aree dimostrative come previsto dalla normativa vigente.
- Nella Compresa *Boschi da ricostituire*, dovranno essere seguiti diradamenti a carattere sanitario a carico dei soggetti danneggiati e/o atterrati. Riguardo i nuclei in piedi il diradamento dovrà interessare le piante sottomesse e di scarso avvenire per un prelievo non superiore al 30% della massa.
- Le aree sottoposte a ceduzione di fine turno dovranno essere precluse dal pascolo per un periodo pari a quanto stabilito dall'art.106 del RR n.7/05, attraverso la realizzazione di recinzioni perimetrali.
- Le attività pascolive dovranno avvenire in conformità alle misure di gestione ed al carico animale, così come stabilito dalla proposta pianificatoria e nel rispetto della proposta di regolamentazione degli usi civici.
- Dovranno essere realizzate le misure di cui all'art. 22 del RR con particolare riferimento al rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito nella misura di 1 PP/ha come stabilito dal PGAF;
- Dovranno essere attuate le misure antincendio in conformità a quanto previsto dall'art.93 del RR n.7/05.
- Dovranno essere realizzate operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate in conformità a quanto previsto nella proposta pianificatoria e nel rispetto del dispositivo dell'art. 67 del R.R. n.7/05, adottando tutte le misure utili per evitare la propagazione di incendi. Decorso il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana e per le PF esterne al perimetro dell'area protetta il proseguimento delle operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate è consentito previa comunicazione alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso *al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi*, così come stabilito dall'art. 20 c. 2 del RR . n.07/05
- Dovranno essere realizzate le operazioni di concentramento ed esbosco nei modi e nelle forme indicate nella proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 del R.R. n.7/05. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità principale, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentramento e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio. Gli attraversamenti temporanei dovranno avvenire in corrispondenza di varchi naturali ed eventualmente creati da interventi di potatura, sfollo ed assimilabili senza transito e rimozione di ceppaie tagliate e senza comportare movimenti di terra ed evitando il passaggio lungo gli impluvi riportati nelle CTR.
- Riguardo la viabilità è consentita l'esecuzione della manutenzione della rete esistente, così come prevista dal PGAF e finalizzata alla prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali, evitando l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico del territorio.

j) Di stabilire che, qualora non vengano realizzati nel periodo previsto, gli interventi di ceduzione di fine turno potranno essere posticipati a quello successivo previa presentazione di piano dei tagli aggiornato da sottoporre a nulla osta regionale. Resta fermo il termine ultimo di validità corrispondente alla stagione silvana 2032/33 (periodo massimo di validità pari a 15 anni)

k) Di stabilire che gli interventi di diradamento possono essere realizzati in ogni epoca del periodo di validità nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Determinazione regionale n. B2457/09. Nelle PF esterne al perimetro dell'area protetta, possono essere eseguiti durante l'intero anno solare, ivi compreso il periodo di massimo rischio di incendi boschivi, attenendosi a quanto previsto dall'art. 20 del RR n.7/05 e smi, ovvero *qualora si dovesse necessariamente ricorrere al loro uso (nдр strumenti dotati di motore a scoppio), l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi*, e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso.

l) Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui all'art. 100 e 101 del RR n.7/05 ritenendo gli interventi finalizzati alla ricostituzione boschiva comunque non in contrasto con le previsioni del PGAF.

m) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.11 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 in merito all'abilitazione degli interventi di manutenzione ordinaria previste nei PGAF, così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026/22.02.12, ovvero che *"Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene la gestione delle risorse forestali, la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione"*.

n) Di ribadire altresì quanto stabilito dall'art.1 co. 12 dell'All. 2 alla DGR n.126/05 ovvero che *"interventi di interesse forestale, ma non di competenza forestale (esempio realizzazione ex novo di viabilità forestale permanente, ecc.) ... (omissis) ... devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi vigenti"* da sottoporre alle procedure abilitative di settore previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.

o) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della Normativa vigente in materia forestale e ambientale.

p) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.

q) Di ritenere, qualora si rendano disponibili risorse derivanti da fondi comunitari o altro, ammissibili l'esecuzione di lavori di recupero delle opere di sistemazione idraulica eventualmente presenti, manutenzione generale della viabilità esistente, valorizzazione della fruizione turistico ricreativa, recupero fontanili e delle infrastrutture a valenza zootecnica, ed eventuali altri interventi volti al recupero e valorizzazione dell'area.

r) Di stabilire l'obbligo per la Proprietà di osservare le seguenti disposizioni:

✓ Che venga inviata Comunicazione Inizio Lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competenti, nonché al Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato *Progetto attuativo*, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).

✓ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente e al Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

✓ Che venga affissa la presente Determinazione, per un periodo di almeno 15 giorni, presso l'Albo pretorio del Comune competente, con avviso della facoltà di visionare il Piano e di presentare osservazioni entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell'adozione del Provvedimento regionale di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Avverso al presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE

(Ing. Flaminia Tosini)